

REGIONE CAMPANIA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DELL' ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE A.G.C. 05 - ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E PROTEZIONE CIVILE**Art. 1****Oggetto del contratto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica a n. 37 siti per complessivi MWh 278.000 /anno (di cui MWh 185.000 per gli acquedotti e MWh 93.000 per gli impianti di depurazione) in 24 mesi di durata della fornitura. Tale quantità è da considerarsi presunta, e pertanto il Fornitore dovrà comunque fornire, fatti salvi impedimenti da parte delle Autorità e Gestori preposti, una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità dei siti oggetto della fornitura.

L'ubicazione dei siti, suddivisi per acquedotti ed impianti di depurazione, con la relativa tensione di consegna è riportata nell'Allegato 1. La previsione dei consumi complessivi totali annui, dei consumi totali degli acquedotti e degli impianti di depurazione, e di ogni singolo sito, sono riportati nell'Allegato 2.

La consegna ed il ritiro sono soggetti alle disposizioni fissate dal GRTN e dall'AEEG, con particolare riferimento alla delibera 5/04 e s.m.i. recante disposizioni per l'erogazione del servizio di trasporto e misura dell'energia elettrica ed alla delibera 168/03 e s.m.i., recante disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento.

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale.

Art. 2**Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 3**Condizioni di fornitura e corrispettivo per l'energia**

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della Regione Campania per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutti i siti richiamati nell'Allegato 1 così come stimati nelle tabelle dell'Allegato 2.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida fino alla concorrenza della fornitura dei quantitativi di energia elettrica come stimati nell'Allegato 2 e riferiti ai 24 mesi di fornitura.

I prezzi dell'offerta, relativi alla sola energia elettrica, sono al netto delle perdite di energia in rete, dei diritti di interconnessione e degli oneri per certificati verdi per l'energia internazionale.

Rimangono a carico della Regione Campania gli oneri di trasporto dell'energia fino ai siti interessati, di sbilanciamento e di dispacciamento previsti dalla deliberazione 168/03 e s.m.i., i contributi legati alla direttiva europea 2003/87/CE (oneri da quote di emissione di gas serra), le componenti A ed UC e gli oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelle esistenti, e gli oneri gravanti sui consumi di energia elettrica.

I prezzi unitari non comprendono gli eventuali oneri derivanti dall'emananda normativa nazionale di recepimento della Direttiva Europea 2003/87/CE del 13.10.2003.

Il Fornitore, in conformità al mandato conferito dalla Regione Campania, gestirà i contratti di dispacciamento e di trasporto per tutti i siti oggetto della fornitura. Per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento e sbilanciamento, il Fornitore applicherà alla Regione Campania i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti dalla Delibera dell'AEEG n° 168 del 30/12/2003 e s.m.i. I corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto dell'energia, così come definiti dalla Delibera dell'AEEG n° 05/04 e s.m.i. corrispondenti alla pertinente opzione tariffaria fissata dal Distributore competente ed applicata per ciascun sito in base all'opzione indicata dalla Regione, saranno posti a carico della Regione stessa. I corrispettivi per i servizi di trasporto, di dispacciamento e di sbilanciamento saranno fatturati dal Fornitore, con separata evidenza, unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica.

La regione Campania si impegna a rilasciare delega al Fornitore per l'assegnazione di energia elettrica internazionale e di CIP 6 per l'anno 2006.

Il fornitore si impegna a proporre alla Regione Campania il corrispettivo unitario "C_u", espresso in (€/MWh) per l'assegnazione di energia elettrica internazionale e di CIP 6, nel quantitativo previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 4

Indicizzazione dei prezzi

I prezzi della fornitura di energia elettrica potranno essere fissi o indicizzati secondo il parametro "C_T" determinato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero secondo altri parametri e/o indici proposti dal fornitore, prezzi comunque riferiti alla data del 1° ottobre 2005.

Art. 5

Fatturazione e pagamenti

La periodicità della fatturazione dell'energia elettrica fornita, degli oneri di dispacciamento e sbilanciamento, di trasporto e le imposte, sarà mensile.

Le fatture, alla data di emissione, saranno anticipate via fax o e-mail e gli originali saranno inviati per posta prioritaria. Nel caso in cui il Fornitore non sia in condizione di conoscere i reali consumi mensili, fatturerà quelli previsti nell'Allegato 2, per poi emettere successivamente fattura di conguaglio in base ai consumi effettivamente registrati.

Le fatture saranno pagate dalla Regione entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture, accreditando l'importo sul conto corrente bancario intestato al Fornitore.

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Settore Ciclo Integrato delle Acque - via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
- per il Fornitore:

Il Fornitore dovrà fatturare separatamente l'energia consumata dagli impianti di depurazione e quella consumata degli acquedotti.

Il Fornitore dovrà produrre e trasmettere, unitamente agli originali delle fatture, un prospetto mensile riepilogativo dei consumi e dei costi per ogni sito.

La Regione Campania emetterà documento fiscale mensile al fornitore per gli importi relativi all'assegnazione di energia internazionale e di CIP 6 sulla base del suddetto corrispettivo unitario "C_u". Detti documenti fiscali saranno pagate dal fornitore entro il 45° giorno di emissione. I documenti, alla data di emissione, saranno anticipati via fax o e-mail e gli originali saranno inviati per posta prioritaria.

Art. 6

Cessione del credito

E' lasciata la possibilità al Fornitore di effettuare la cessione dei crediti rivenienti dalla fornitura di energia elettrica alla Regione purché con primari istituti di credito.

Art. 7

Imposta sul valore aggiunto

L'Imposta sul Valore Aggiunto, sulla base dell'aliquota applicabile, sarà a carico della Regione .

Art. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d.lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Sospensione della fornitura per Forza Maggiore

Costituiscono giusta causa di sospensione della fornitura eventi di Forza Maggiore nei termini e condizioni specificate di seguito.

Qualora una parte, per cause di Forza Maggiore, si trovi nell'impossibilità di adempiere alla totalità o a parte delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto, detta Parte, previa tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r di tale circostanza, sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento ai propri obblighi nel periodo in cui l'evento di Forza Maggiore permane in essere, fino ad un massimo di 30 giorni. Con "Forza Maggiore" s'intende qualsiasi evento o circostanza non prevista, né prevedibile, che occorra al di fuori del ragionevole controllo di una persona che agisca ed abbia agito diligentemente e in buona fede con l'intenzione di adempiere ai propri obblighi contrattuali e che tale persona non sia in grado di contrastare, pur agendo con ragionevolezza e

prudenza. A titolo esemplificativo, gli eventi di Forza Maggiore includono interventi governativi, delle autorità di regolazione e dei gestori delle reti, guerre, calamità naturali, fulmini, scioperi e serrate. Una Parte può attribuire a Forza Maggiore difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle Reti, solo ove essi derivino da cause analoghe agli eventi sopra descritti o dalla necessità di garantire la sicurezza al sistema.

Qualora l'obbligo di consegnare o accettare energia elettrica sia stato sospeso a causa di un evento di Forza Maggiore, non dovrà essere effettuata alcuna ulteriore consegna. Nessun pagamento dovrà essere corrisposto per l'energia non consegnata.

In nessun caso le Parti saranno ritenute reciprocamente responsabili per qualsiasi mancato guadagno, mancata occasione, perdita produttiva o qualunque altro danno diretto(indiretto, dipendente da evento di Forza Maggiore nei termini sopra riportati).

Art. 10 Risoluzione

Salvo le ipotesi riportate all'art. 10, le Parti potranno recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica con preavviso di 180 giorni da comunicare con raccomandata a/r. Resta inteso che, a decorrere dalla data effettiva del recesso il fornitore sarà liberato dall'obbligo di fornire la rimanente quantità contrattuale di energia elettrica ai siti oggetto della fornitura, la Regione sarà liberata dall'obbligo di ritirare la restante quantità contrattuale di energia elettrica; non invece dall'obbligo di corrispondere il prezzo per la quantità di energia elettrica ritirata e da ritirare fino alla data effettiva del recesso

Art. 11 Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 12 Stipula del contratto

La stipula del contratto di fornitura sarà subordinata:

1) alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, ovvero al rinnovo della documentazione nel caso dovesse risultare scaduta;

2) all'adempimento degli obblighi previsti in tema di legislazione antimafia.

Nel caso in cui, per una delle causali di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'Amministrazione non possa procedere alla stipula, l'aggiudicatario sarà considerato decaduto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresi la registrazione, la bollatura, sono a carico del Fornitore.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.